



La requisitoria. Il profilo giudiziario di Cristiano, l'estremista di destra poi pentitosi, che ha accusato il fratello Giusva dell'omicidio del presidente della Regione Piersanti Mattarella

I magistrati: «Fioravanti è attendibile»

Continuiamo la pubblicazione della requisitoria sui delitti politici di Palermo col capitolo «La pista nera».

Dice ancora Cristiano Fioravanti: «Tra l'altro, dopo avere fermamente creduto nel valore della giustizia in questi ultimi mesi ho avuto la sensazione di essere stato "usato", cioè di essere stato spremuto e poi gettato via».

«Non posso nascondere che nella mia ansia, tuttora attuale, di capire che cosa ha fatto realmente mio fratello Valerio, avrei voglia di continuare a dare il mio apporto alle indagini e, al riguardo, posso soltanto dire che, ad esempio, sono ansioso di sapere come mai una Bmw (serie 7) di cui Cavallini aveva la disponibilità a Milano (nel 1981) e che doveva servire per il sequestro del figlio di Benetton, è stata poi trovata a Palermo».

«Ho appreso questa notizia dalla D.ssa Dameno, che mi interrogò a Milano verso il 1986 (per il significato di questa vicenda, v. Cap. 11: ndr). «Comunque, nonostante questa mia ansia di conoscenza, ritengo di dover continuare nella mia scelta odierna di non rendere ulteriori dichiarazioni».

Cristiano Fioravanti, nato a Roma il 19.2.1960, è tutt'oggi detenuto nel carcere di massima sicurezza di Paliano, viene iniziato alle ideologie di destra, insieme al fratello Valerio, da Massimo Sparti (v. «amplius», dichiarazioni rese alla Corte di Assise di Appello di Bologna, in Cap. 11). Attivista del Fuan negli anni 1976-1977, partecipa a numerose aggressioni e manifestazioni non autorizzate, nonché ad attentati incendiari di sedi di quotidiani e sale cinematografiche. Il 4.1.1978 viene tratto in arresto a Viterbo con Romeo Alessandro per trasporto di materiale esplosivo e, il 28.2.1978, subito dopo la scarcerazione, è coautore dell'omicidio di Scialabba Roberto.

Scarcerato, si avvicina sempre più all'attività illegale ed alla lotta armata fino a quando il 16.4.1980 viene nuovamente tratto in arresto per detenzione di armi. Scarcerato il 2.8.1980, riprende subito contatti con il fratello Valerio e lo segue nella commissione di efferati crimini quali: «Roma 9.9.1980, omicidio Francesco Mangiameli»; «Padova 5.2.1981, duplice omicidio App. CC. Condotto e C. Re Maronese».

Arrestato il 7.4.1981 il Fioravanti decide di collaborare con gli inquirenti fornendo uno spaccato attendibile dell'ambiente eversivo di estrema destra, specialmente romano. Grazie alle sue dichiarazioni, viene individuata l'esistenza e la composizione dei gruppi che nel periodo dal 1977 al 1980 hanno svolto attività terroristica spesso nascondendosi sotto la sigla Nar o consimili.

Per quanto riguarda, in particolare, le dichiarazioni rese in ordine all'omicidio di Piersanti Mattarella, il tasso di attendibilità di Cristiano Fioravanti è altissimo.

Invero, le dette dichiarazioni risultano: 1) assolutamente disinteressate, poiché, come si è visto prima, dalle accuse rivolte al fratello per un così grave delitto, Cristiano Fioravanti non ha da attendersi alcun vantaggio né in termini di riduzione di pena né in termini di trattamento carcerario, poiché già gode del trattamento previsto per i c.d. «pentiti» e comunque è prossimo ad ultimare l'espiazione delle pene inflittegli;

2) spiegate in maniera assolutamente convincente (e solo apparentemente paradossale) nella loro genesi.

«LE INCERTEZZE DELL'INIZIO»
Egli infatti ha spiegato di aver rivelato ciò che sicuramente sapeva circa la responsabilità del fratello Valerio e di Piersanti Mattarella, difficilmente compatibili con la logica sia pur aberrante dello «spontaneismo armato» del Nar, essenzialmente al fine di ottenere dal fratello un convincente chiarimento sulla sua estraneità alla strage di Bologna.

Atteso ciò, ben si comprende come inizialmente Cristiano Fioravanti si sia limitato a comunicare all'A.G. il coinvolgimento di Valerio in quei delitti come una sua ipotetica convinzione personale, e si sia poi (nel 1986) determinato a rivelare ciò che in effetti aveva saputo dal fratello, di fronte al permanere di una ostinata posizione negativa di Valerio, che pure aveva confessato numerosi altri omicidi di chiaro stampo terrorista dopo essere stato chiamato in correità da Cristiano.

Nello stesso contesto logico e psicologico, motivato (sebbene ciò possa apparire paradossale) da un sentimento di autentico affetto di Cristiano verso il fratello, trovano chiara spiegazione le, peraltro, parziali (e poi convincentemente smentite) ritrattazioni, frutto della pressione psicologica ed affettiva del fratello e ancor più del padre.

Del resto, l'altissimo grado di attendibilità di Cristiano Fioravanti è già ampiamente risultata in altri processi di criminalità politica, ed è stato espressamente e motivatamente riconosciuto in decisioni giurisdizionali, delle quali è opportuno rammentare:

«Il Fioravanti Cristiano già nella fase istruttoria spontaneamente, in maniera non equivoca, con valida attualità, si è dissociato dall'accordo criminoso ed ha reso un'ampia confessione, aiutando l'Autorità di polizia e l'A.G. nell'individuazione e nella cattura di vari autori dei reati commessi per fini di

eversione e di terrorismo, favorendo la raccolta di prove rilevanti per la ricostruzione di vari episodi criminosi e la scoperta degli autori. È in gran parte merito del Cristiano Fioravanti se si è potuta ricostruire la mappa delle organizzazioni di destra di Roma e di altre città... La sua confessione ha permesso di precisare alcuni punti rimasti oscuri, soprattutto circa l'organizzazione dell'associazione per delinquere, gli associati, i reati commessi e programmati, i rapporti con i favoreggiatori.

«Lo stesso ha, anche in dibattimento, confermato tale suo comportamento, manifestando pentimento per quanto compiuto in precedenza, dissociandosi da ogni forma di lotta violenta, affermando l'inutilità del sacrificio di tante vite umane cadute da una parte e dall'altra del terrorismo e dell'eversione armata». (Vol. 409, Fot. 617629 e segg.).

«Prima di procedere alla ricostruzione delle fattispecie alla luce delle risultanze di causa, è opportuno premettere che certamente le dichiarazioni di Cristiano Fioravanti e di Walter Sordi rappresentarono una vera e propria svolta nelle indagini istruttorie.

«A queste fonti di prova se ne è aggiunta in dibattimento un'altra di innegabile importanza, quella di Stefano Soderini, pur essa ricollegabile al fenomeno della revisione critica e della dissociazione cui sono stati indotti molti seguaci della "lotta armata" nel riconoscimento del fallimento dei programmi eversivi e taluni anche nel recupero, attraverso il rimorso catartico di valori per tanto tempo rinnegati.

«Senza indugiare sull'argomento di fronte all'eterogeneità dei motivi che possono condurre alla collaborazione prendendo realisticamente atto che interessa ed è necessario il controllo della veridicità degli apporti conoscitivi e non l'enucleare dallo stato d'animo del soggetto l'impulso o gli impulsi che lo hanno spinto alla scelta, va ricordato che secondo autorevoli opinioni il paradigma di riferimento per stabilire la valenza processuale delle dichiarazioni dei "pentiti" è quello della chiamata di correo, la quale può costituire idonea prova di accusa sia in presenza di elementi di riscontro o di argomenti di ordine logico che ne confermino la veridicità, sia anche da sola, per la sua spontaneità e reiterazione, per il suo disinteresse, per il suo intrinseco contenuto valutato in relazione alle circostanze obiettive emerse.

«Chiarito che è spontanea la collaborazione non estorta e liberamente determinatasi e che il "disinteresse" potrebbe essere inficiato da una



Sopra, l'estremista di destra «pentito» Cristiano Fioravanti. A lato, il presidente della Regione Piersanti Mattarella. (Vol. 409, Fot. 617629 e segg.).



Per i giudici di Palermo che indagano sui delitti politici le rivelazioni di Fioravanti sono da considerare attendibili

situazione di ostilità nei confronti delle persone implicate ma è compatibile con l'aspettativa dei vantaggi di un mitigato trattamento sanzionatorio, legittima nella misura in cui derivi da comportamenti processuali normativamente tipizzati (arg. ex art. 4, 5 D.L. 1979 n. 625; 1, 2, 3 L. 1982 n. 304; 133 2° co. n. 3 seconda ipotesi C.P.), occorre una precisazione.

«I veicoli di acquisizione probatoria di cui si è detto non della chiamata in correità (che presuppone la partecipazione all'episodio e la confessione delle proprie responsabilità). Talune dichiarazioni, infatti, si sostanziano in una sorta di testimonianza caratterizzata dalla particolare posizione — ipotizzata dagli artt. 348 bis e 450 bis c.p.p. — della persona che l'ha resa, senza vincolo di giuramento ma senza coazione legale essendo imputata dei reati connessi.

«Si è usata, per definire quest'ultima tipologia, l'espressione "testimonianza di reato", che peraltro non è comprensiva di tutte le possibili ipotesi, tra le quali appare lecito operare, rapportandole al contenuto delle dichiarazioni, con valenza scalare, le seguenti distinzioni: conoscenza diretta del fatto o di circostanze connesse, precedenti concomitanti o successive; conoscenza indiretta, quando è stato lo stesso autore del fatto che ha informato il dichiarante in ordine alla partecipazione propria e di quella di altri; notizie fornite da persona diversa da quello responsabile che da questo ha ricevuto le confidenze.

«Orbene, la Corte, nella valutazione dei due accennati tipi di dichiarazione, si è attenuta a

rigorosi criteri desumibili dal sistema processuale che consacra il libero convincimento giurisdizionale ma impone di darne adeguata motivazione attraverso il vaglio accurato, la disamina critica e la logica coordinazione di tutti gli elementi di prova.

I RISCONTRO ALLE SUE DICHIARAZIONI

«E, così, ha controllato l'attendibilità generica dei soggetti in relazione alla loro personalità e ai rapporti intercorsi con gli accusati, ha accertato la veridicità delle confessioni e se vi era conformità delle chiamate di correo e delle altre informazioni con i fatti risultanti dalle indagini, ha vagliato il valore degli alibi e degli argomenti difensivi. Inoltre, e non soltanto a proposito delle dichiarazioni del secondo tipo — pur tenendo presente chi ha fornito le notizie e non le ha apprese casualmente ma per la sua appartenenza al medesimo gruppo di coloro cui è stata attribuita la responsabilità dei reati, gruppo "compartimentato" verso l'esterno ma caratterizzato all'interno, anche per le sue ristrette dimensioni e il suo modo di essere, da rapporti interpersonali basati sull'amicizia, sulla fiducia e sulla reciproca dipendenza rafforzate al massimo dal patto scellerato e dalle comuni azioni delittuose — ha verificato l'insussistenza di indizi o prove contrarie e la sussistenza di altri elementi dotati in sé di pregnante significato, che suffragassero le riferite indicazioni, al fine di riconoscere o meno alle stesse dignità di prova.

«Si vedrà in seguito quali e quanti riscontri abbiano tali dichiarazioni, ma è bene fin d'ora rievare che in linea generale la loro attendibilità trova sicuro sostegno nella considerazione che i "pentiti" hanno confessato gravi e numerosi episodi delittuosi, rispettando ad alcuni dei quali erano mancanti o insufficienti le prove di colpevolezza, e non nutrono sentimenti di ostilità verso gli accusati. «Il travagliato percorso di Cristiano Fioravanti e la drammatica

alternativa risolta di dire la verità o di non accusare il fratello che ama e le persone che in lui si confidavano; l'assoluto ripudio del passato da parte di Walter Sordi, che ha contribuito efficacemente a far sgombrare l'organizzazione eversiva cui già apparteneva; il comportamento leale di Stefano Soderini che per nulla taceva al Giudice è giunto perfino a confessare

la sua partecipazione a un omicidio dal quale era stato prosciolto in fase istruttoria, sono dati di fatto che non possono essere trascurati nella valutazione dei loro apporti conoscitivi.

Né sarebbe giusto argomentare che Fioravanti, Sordi e Soderini abbiano esposto il falso nella previsione di ricavarne con la menzogna vantaggi dalla Giustizia, che anzi non avrebbero mai corso il rischio insensato di rendere dichiarazioni calunniose comportanti, oltre alle correlate responsabilità penali, la vanificazione dei benefici della «legislazione premiale».

Non porta ad indebolire l'attendibilità delle dichiarazioni di Cristiano Fioravanti l'insistere dei difensori sulla sua «progressione» nell'accusa o sulla sua «gradualità» nel pentimento, avendo egli nei primi interrogatori ristretto il ventaglio delle indicazioni dei partecipanti e soltanto in seguito — preso atto della collaborazione di Sordi e deposte le ultime remore spiegabili con i rapporti di cameratismo che ancora lo legavano ai componenti del gruppo — colmato l'iniziale reticenza. Ed invero, Cristiano Fioravanti non aveva nessuno specifico interesse ad accusare ingiustamente Rossi e De Francischi così come gli altri coimputati ovvero a costruire inesistenti responsabilità penali».

UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA
«Sussistono adeguate prove di responsabilità nei confronti degli impu-

tati Fioravanti Cristiano e Valerio, e Rodolfo Massimo in ordine alla loro partecipazione all'episodio di rapina e tentato omicidio in persona di Centofanti Danilo, commesso il 6.3.78 e per i reati connessi, salvo le precisazioni di cui si dirà per taluni capi di imputazioni minori.

«La prova è costituita dalla chiamata di correo formulata dal Fioravanti Cristiano inizialmente nei confronti del Valerio e di Bianco Francesco, e successivamente, come si è esposto, nei confronti di Cordaro Paolo e Rodolfo Massimo (trascuandosi ovviamente l'Anselmi e l'Alibrandi, entrambi deceduti).

«La chiamata di correo presenta intrinseci elementi di attendibilità, avendo il prevenuto fornito una circostanziata ricostruzione dei fatti in tutti i suoi aspetti rilevanti, con informazioni coerenti e disinteressate. Né vale, per quest'ultimo carattere delle dichiarazioni rese, osservare che il Fioravanti è stato stimolato dal desiderio di proccacciarsi i benefici della legislazione premiale, perché se è fuori di discussione tale interesse, è altresì vero che nessuno specifico interesse è emerso o è stato addotto a che il Fioravanti accusasse le persone indicate piuttosto che altre.

«Certo v'è stata una progressione nell'accusa, avendo il Fioravanti inizialmente limitato le indicazioni dei partecipanti solo ad alcuni, e una successiva puntualizzazione delle circostanze dell'episodio».

(continua)

TRIBUNALE DI PALERMO

Avviso vendita immobiliare contro Falletta Rosalia
Si avvisa che il G.Es. all'udienza del 4-6-1991 ore 10, procederà alla vendita all'incanto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, del seguente immobile: appartamento in Palermo, Via Fazio Paolo Prez n. 60/G, 2° piano, scala A, int. 6, di 5 vani ed accessori di mq 126,22 più balconi. Prezzo base d'asta L. 142.000.000. Prima dell'incanto depositare in Cancelleria L. 31.200.000 per cauzione e spese. Si potrà approfittare di Mutuo Fondiario. Chiarimenti in Cancelleria. Palermo 22-4-1991
Il Funzionario di Cancelleria: Dr. G. L. Immesi

TRIBUNALE DI PALERMO

Avviso vendita immobiliare contro Luparello Maria
Si avvisa che il G.Es. all'udienza del 4-6-1991 ore 10, procederà alla vendita all'incanto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, del seguente immobile: appartamento in Caspaci Via Libertà n. 19, 1° piano a sinistra, int. 6, scala B, di 5 vani ed accessori. L'appartamento presenta alcune varianti interne abusive. Prezzo base d'asta L. 79.500.000. Prima dell'incanto depositare in Cancelleria L. 19.900.000 per cauzione e spese. Si potrà approfittare di Mutuo Fondiario. Chiarimenti in Cancelleria. Palermo 22-4-1991
Il Funzionario di Cancelleria: Dr. G. L. Immesi

CITTÀ DI CORLEONE

PROVINCIA DI PALERMO

Bando di gara relativo ai lavori di rifacimento della rete fognante del centro urbano di Corleone

Questo Comune intende appaltare i lavori di rifacimento della rete fognante del centro urbano di Corleone, per un importo a base d'asta di L. 2.404.986.918, mediante licitazione privata da esperirsi ai sensi dell'art. 1 lett. D della legge n. 14 del 2-2-1973 e con le modalità previste dall'art. 24 lett. a/2 della legge n. 584 dell'8-8-1977 e con le modifiche di cui all'art. 17/2 della legge n. 67 dell'11-3-1988. Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed in aumento. Le imprese interessate potranno inviare domanda di partecipazione entro i termini e con le modalità riportate sul bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. e all'albo pretorio di questo Comune. Le richieste d'invito non sono vincolanti per l'Amministrazione.

Il Sindaco: Arch. Placido Crapisi

Comune di Santo Stefano Quisquina (AGRIGENTO)

Il Sindaco, premesso che con atto n. 50 del 27-4-1991 il Consiglio Comunale ha adottato il piano regolatore generale rielaborato con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, rende noto

che copia della sopradetta delibera unitamente a tutti gli atti ed elaborati tecnici ad esso allegati sono depositati presso la segreteria di questo Comune a libera visione del pubblico e vi resteranno depositati per il periodo di venti giorni interi e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso le previsioni progettuali delle sole zone soggette e rielaborazione chiunque potrà presentare osservazioni ed opposizioni. Le osservazioni ed opposizioni vanno redatte in 5 (cinque) copie di cui una in carta legale di Lire 10.000 e presentate alla Segreteria Comunale entro e non oltre il 10° giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di deposito.

S. Stefano Quisquina, 7 maggio 1991
Il Segretario Comunale dott. Filippo Pendino Il Sindaco Salvatore Cimò

UN RICONOSCIMENTO A 20 CULTORI DELL'OLIO D'OLIVA.



Il 13 Maggio la Comunità Economica Europea festeggerà 20 ristoranti italiani, selezionati da Le Guide de L'Espresso ed accomunati dalla passione per l'olio d'oliva. A questi qualificati ristoratori consegnerà una targa in argento, come segno tangibile di considerazione.

In Sicilia la targa sarà consegnata a: "L'APPRODO RENATO E VECCHIA CANTINA DELLA BANDITA" Palermo.